



Sentenza n. 170 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 22 giugno 2023, deposito del 27 luglio 2023
comunicato stampa del 27 luglio 2023

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 10 del 2022

parole chiave:

PARLAMENTO – IMMUNITÀ PARLAMENTARI – SEQUESTRO DI
CORRISPONDENZA

oggetto del conflitto:

- Acquisizione agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019 della corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione *WhatsApp* e da *e-mail*, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze il 20 novembre 2019
- Acquisizione agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019 dell'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi, tramite decreto emesso l'11 gennaio 2021.

parametri del conflitto:

- art. 68 della [Costituzione](#)

dispositivo:

fondatezza – non fondatezza

Il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, **per aver acquisito, agli atti di un procedimento penale pendente contro un senatore, la corrispondenza di quest'ultimo intercorsa tramite *WhatsApp* e tramite *e-mail*, nonché l'estratto del conto bancario, senza aver richiesto la previa autorizzazione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost.**

Preliminarmente, occorre sottolineare che il procedimento penale in questione è stato instaurato originariamente nei confronti di diversi soggetti e per differenti vicende. Successivamente, ha visto indagati il senatore in questione e persone a lui collegate.

Nel corso delle indagini, la Procura ha sottoposto a sequestro probatorio alcuni telefoni cellulari, nella cui memoria risultavano conservati messaggi di testo tramite l'applicazione *WhatsApp* e posta elettronica intercorsi tra i proprietari dei cellulari e il senatore. Tali

messaggi sono stati acquisiti agli atti del procedimento senza previa autorizzazione del Senato.

In seguito, la Procura ha acquisito, sempre senza preventiva autorizzazione del Senato, l'estratto del conto corrente bancario personale del parlamentare.

Il ricorrente afferma, innanzitutto, che l'art. 68 debba trovare applicazione anche con riferimento alla corrispondenza elettronica, in quanto una lettura limitativa volta a ricomprendere solo il formato cartaceo risulterebbe irrazionale nell'attuale momento storico.

Inoltre, **anche l'estratto conto bancario rientrerebbe nell'ambito della corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost. e, a maggior ragione, dall'art. 68, terzo comma, Cost.**, posto che con tale documento la banca comunica al cliente dati riservati, quali le operazioni di dare e di avere compiute in un determinato periodo, con indicazione dei destinatari e delle causali.

Pertanto, si contesta la lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a sequestro di corrispondenza.

Nel decidere il conflitto, **la Corte costituzionale si sofferma, innanzitutto, sui messaggi di testo scambiati tramite WhatsApp e tramite posta elettronica.**

Per le modalità attraverso cui tali messaggi sono stati acquisiti agli atti del processo, **occorre innanzitutto escludere che si tratti di intercettazione, in quanto la comunicazione non era in corso nel momento della sua captazione** da parte della Procura e l'apprensione del messaggio comunicativo non è avvenuta in modo occulto, ossia all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre.

Ciò posto, **è indubbio che lo scambio di messaggi elettronici rappresenti una forma di corrispondenza, alla luce del tenore letterale piuttosto ampio dell'art. 15 Cost. e in virtù di una interpretazione evolutiva.**

La problematica è comprendere **se mantengono la natura di corrispondenza anche i messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici, ovvero se questi debbano essere considerati meri documenti.** La Corte costituzionale afferma che **la corrispondenza elettronica ricade entro la sfera di tutela degli artt. 15 e 68 Cost., anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico".**

Tale conclusione, conforme anche alla giurisprudenza CEDU, è argomentata attraverso considerazioni logico-sistematiche (degradare la comunicazione a mero documento quando non più *in itinere* è soluzione che azzerava la tutela costituzionale rispetto alle comunicazioni elettroniche, in cui all'invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione), **nonché attraverso la valorizzazione della ratio delle prerogative parlamentari** (limitare l'art. 68 alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse, significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata e pregiudicare la salvaguardia delle funzioni parlamentari).

Tutto ciò considerato, poiché nel caso in esame la corrispondenza è stata appresa a seguito del sequestro di cellulari appartenenti a soggetti diversi dal parlamentare, **la Corte costituzionale precisa che gli inquirenti, nel momento in cui hanno riscontrato la presenza di messaggi interscambiati con il senatore, avrebbero dovuto sospendere**

l'estrazione e chiedere l'autorizzazione del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, a prescindere dalle valutazioni circa la natura "mirata" o "occasionale" dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, atteso che tale dibattito attiene alle intercettazioni e non già al sequestro di corrispondenza. Sotto questo profilo, il ricorso è pertanto accolto ed è annullato il sequestro dei messaggi del senatore scambiati via *WhatsApp* e posta elettronica.

Per quanto concerne, invece, l'estratto conto bancario, la Corte costituzionale afferma che si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco, se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l'estratto conto spedito dalla banca al correntista. Tuttavia, nel caso in esame, **l'estratto del conto corrente bancario del senatore** è entrato negli atti di indagine tramite un decreto di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio e, perciò, **è atto che resta al di fuori del perimetro applicativo della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 Cost.** Conseguentemente, sotto questo profilo il ricorso viene respinto.

Eleonora Canale